



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

**Relazione sullo stato di
attuazione della legge n. 394
del 1991**

Anno 2014

Introduzione	3
1.Elenco Ufficiale delle aree protette	3
2. I parchi nazionali	4
2.1. Istituzioni.....	5
2.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine.....	10
2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco	14
2.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione	15
2.7. Altre iniziative.....	17
2.8. Promozione e comunicazione.....	19
2.9. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità	21
2.10. Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali	21
3. Le aree marine protette	22
3.1. Istituzioni.....	23
3.2. Organismi di gestione	26
3.3. Regolamenti.....	28
3.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette	29
4. Riserve Naturali Statali	33
4.1. Riperimetrazioni.....	34
4.2. Piani di gestione e Regolamenti	34
4.4. Contributo ordinario alle RNS	36
5. I Parchi e le Riserve regionali	36
6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000	36

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE”

Introduzione

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro per le aree protette*” è prevista dall’art. 33, comma 1, della legge medesima: “*Il Ministro dell’ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali*”.

L’anno osservato e descritto nella presente relazione è l’anno 2014.

Finalità e ambito della legge è “*l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*”.

Sintesi dello stato normativo

Nel corso dell’anno 2014 non sono intervenute disposizioni di legge a modifica ed integrazione della legge quadro sulle aree protette.

1.Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall’art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281).
Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l’area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell’ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell’area;

- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;
- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

2. I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla legge 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

2.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), – e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel corso del 2014 è continuata l'attività per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001. L'interlocuzione proseguita con la Regione Abruzzo ha consentito che fosse proposta e valutata congiuntamente un'ipotesi preliminare per la perimetrazione del Parco, da sottoporre a verifica in sede locale prima di essere formalizzata.

Scaduto il termine del 31 dicembre 2013, data di ultima proroga, per la conclusione in via ordinaria del procedimento, di cui al DPCM del 26 luglio 2013.¹, il Ministro *pro tempore*, ad inizio 2014, ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio che, in considerazione dell'ulteriore lavoro istruttorio necessario per la definizione puntuale della zonazione del parco, con i differenti gradi di tutela e la correlata disciplina di salvaguardia connessa all'istituzione, si sarebbe dovuto dare seguito alla previsione normativa e provvedere alla nomina del Commissario ad acta.

Il Commissario ad acta è stato nominato nella persona dell'arch. Giuseppe De Dominicis con D.P.C.M. del 4 agosto 2014, con durata dell'incarico di un anno.

Per quanto riguarda il Parco nazionale di Pantelleria (previsto, insieme ad altri tre parchi nazionali siciliani - Egadi e litorale Trapanese, Eolie, Iblei - dalla legge 29 novembre 2007, n.222 – articolo 26, comma 4-*septies*), dopo una fase di sospensione dell'iter procedurale dovuta alla posizione negativa assunta dalla nuova Amministrazione comunale sulla proposta di DPR istitutivo e relativa ipotesi di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela concordata nel marzo 2010, nell'ottobre 2014, la Regione Siciliana ha chiesto il riavvio dell'iter istitutivo ed, allo scopo, la costituzione di un tavolo istituzionale per l'intesa di cui all'art. 8 della legge n. 394/91. Proponendo per esso quattro componenti in rappresentanza della stessa Regione. L'Amministrazione, nel novembre 2014, ha risposto favorevolmente chiedendo di indicare un solo rappresentante della Regione per avviare un gruppo di lavoro ristretto con i rappresentanti del Comune di Pantelleria, dell'ISPRA e del Ministero. A tale richiesta non si è avuto riscontro.

2.2. Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

¹L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 aveva fissato il termine al 30 settembre 2011 e previsto alla scadenza che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procedesse alla nomina di un commissario ad acta per provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni. Nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni, la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: *"per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"*.

All'anno 2014 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Si evidenzia, per quanto riguarda il Piano del Parco delle Dolomiti, che esso è attualmente in corso di aggiornamento, essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione.

In due casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 10 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, Arcipelago de La Maddalena e Circeo.

Infine, 1 Ente Parco è ancora alla fase della redazione: Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Parco delle Cinque Terre, il Piano è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, la cui approvazione compete, unico caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h), la procedura avviata è stata sospesa in considerazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha stabilito l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia.

Si, evidenzia, che tale Intesa è stata sottoscritta in data 11 febbraio 2015.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Sul tema della pianificazione, si evidenzia che la riforma della legge 394/91, in corso di esame al Parlamento, prevede una serie di innovazioni sulla disciplina di riparto delle competenze tra le Regioni e gli Enti Parco.

Allo stato attuale si registrano criticità procedurali nei rapporti tra le Regioni e gli Enti Parco ai fini dell'adozione e dell'approvazione dei Piani del Parco.

Regolamenti

Nel 2014 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei PN dell'Aspromonte, della Maiella e dell'Asinara. In particolare.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Aspromonte, l'intesa prevista dall'art. 11 della legge n. 394/91 richiesta alla Regione Calabria nel febbraio 2013, è stata acquisita nel settembre 2014 con delibera di Giunta n. 356 del 12.09.2014, condizionata al recepimento di alcuni correttivi. Ad esito dell'istruttoria svolta per la valutazione dei correttivi richiesti, lo schema del Regolamento è stato trasmesso in data 17/11/2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la comunicazione di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Alla stessa sono stati forniti, su richiesta, chiarimenti in data 23/12/2014.

Si evidenzia, comunque, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 27 gennaio 2015, nel richiedere alcune verifiche ed aggiornamenti, ha rappresentato l'opportunità che il Regolamento fosse nuovamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato, in considerazione della complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche e integrazioni ad esso apportate.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Asinara, l'intesa prevista dall'art. 11, della legge n. 394/91, richiesta alla Regione Sardegna in data 24 dicembre 2013, è stata acquisita con nota del Presidente in data 12 giugno 2014, subordinata al recepimento delle osservazioni formulate in merito dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

I pareri richiesti alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres, non avendo gli stessi enti provveduto ad esprimersi nel termine stabilito dal comma 6 dell'art. 11 della 394/91, sono stati considerati favorevolmente acquisiti (deve evidenziarsi che si tratta degli stessi Enti che, insieme alla Regione, sono rappresentati nella Comunità del Parco).

Mentre, il parere del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza del 20 novembre 2014.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui lo schema di Regolamento è stato sottoposto per la comunicazione di cui all'art. 17 della legge n. 400/88, ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni documentali che, anche a seguito di interlocuzioni e chiarimenti per le vie brevi, sono state predisposte e fornite nel mese di maggio 2015.

Per quanto riguarda il Regolamento della Majella, lo schema conclusivo, redatto ad esito dell'istruttoria condotta di concerto con l'Ente Parco, è stato trasmesso in data 9 agosto 2013 allo stesso Ente per l'adozione definitiva previa acquisizione del parere della Comunità del Parco. Dopo solleciti inviati nel gennaio e nell'agosto 2014, è pervenuto il parere espresso dalla Comunità del Parco, con Deliberazione n. 2 del 03/10/2014, in termini negativi. E' stata dunque avviata una istruttoria di valutazione delle osservazioni presentate per le relative controdeduzioni.

Tali attività istruttorie sono state svolte tenendo conto dell'obiettivo di integrazione negli strumenti di gestione dei PN delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, al fine di una semplificazione procedurale e di un rafforzamento dell'efficacia gestionale del territorio protetto.

Tale obiettivo è stato perseguito in forma strutturata attraverso la predisposizione di una proposta di *format* di Regolamento del Parco, sulla base delle proposte di regolamento sottoposte ad istruttoria con il contributo degli Enti parco interessati.

Esso consentirà di superare approcci metodologici e scelte di contenuto differenti, assicurando coerenza ed omogeneità nel rispetto delle specificità territoriali, e di tenere in debito conto l'evoluzione normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, facilitando inoltre le fasi istruttorie del procedimento approvativo.

La proposta è stata presentata agli Enti Parco in un incontro tenuto il 2 dicembre 2014 e formalmente trasmessa ad essi il 23 dicembre 2014, corredata da una relazione introduttiva che ne illustra in dettaglio premesse, motivazioni, caratteristiche e contenuti, al fine di acquisire eventuali

indicazioni per integrazioni o modifiche e definire il testo conclusivo da mettere a disposizione di tutti gli Enti che hanno in avvio o in corso di elaborazione i loro regolamenti.

2.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2014 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e avviate le istruttorie relative alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali del Cilento Vallo di Diano, della Sila e del Vesuvio.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del

Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco².

Nel 2014 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Sila e del Vesuvio (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Di conseguenza, acquisite le designazioni dei propri rappresentanti da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ISPRA, delle Comunità del Parco e delle Associazioni di protezione ambientale, si è proceduto alla richiesta di parere alle Regioni interessate e sono stati quindi ricostituiti i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali dell'Appennino Lucano-Val D'Agri-Lagonegrese, dell'Appennino Tosco Emiliano, dell'Arcipelago Toscano, del Circeo, delle Foreste Casentinesi, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e della Val Grande.

L'articolo 2, ha previsto, invece, una diversa procedura per il riordino del Parco del Gran Paradiso e del Parco dello Stelvio disponendo la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate da raggiungersi entro il termine di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

² I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Nel 2014, per il riordino del Parco del Gran Paradiso, sono state avviate le interlocuzioni con le amministrazioni interessate. A seguito delle intese acquisite sullo schema di “decreto ministeriale recante “Modifiche al Regolamento disciplinante l’adeguamento della disciplina del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 20 novembre 197, n. 436”, da parte della Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, il 23 ottobre 2014 è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 6 novembre 2014, ha reso parere favorevole con alcune osservazioni che sono state recepite.

Nel dicembre 2014, lo schema di decreto ministeriale è stato trasmesso all’Ufficio Legislativo per gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri).

Per il Parco dello Stelvio è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio, contenuta nelle proposte di modifica della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 recante “Norme per costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico”.

Successivamente, alla luce delle disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all’art. 1, comma 515, ha stabilito il termine del 30 giugno 2014 per la definizione degli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, tra l’altro, al parco dello Stelvio per le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata seguita la procedura in atto per la riforma del Parco contenuta nello Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di delega di funzioni amministrative statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.

Sulla tematica, si evidenzia che i procedimenti di nomina a seguito del riordino sono in corso secondo quanto previsto dalla nuova disciplina, e che si registrano una serie di problematiche legate alle designazioni.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

Fa eccezione il Collegio del Parco Nazionale dello Stelvio che, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 26.11.1993, è composto da: un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze che lo presiede, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno della Regione Lombardia e uno ciascuno per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è nominato dal Ministro dell'ambiente. Nel 2014, si è provveduto alla nomina del Presidente e dei componenti della Regione Lombardia della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dell'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2014 sono stati nominati i Direttori dei Parchi delle Dolomiti Bellunesi e delle Cinque Terre.

Al riguardo, si evidenzia che nella legge di riforma della legge 394/91 è previsto un nuovo procedimento di nomina.

2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco *“adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi”*. Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal *“Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici”* di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *“La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale”*.

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con DPCM 23 gennaio 2013 sono state numericamente rideterminate le dotazioni organiche dei 23 Enti Parco Nazionali, riducendo la dotazione organica complessiva da 529 a 472 unità.

Successivamente, la dotazione organica complessiva è aumentata di una unità (da 472 a 473) in quanto l'Ente Parco Nazionale del Pollino, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con deliberazione consiliare n.51/2013 ha proposto una modifica della propria dotazione organica, prevista nel DPCM 23 gennaio 2013, con l'aumento di una unità (da 49 a 50 unità) mediante la trasformazione di un posto resosi vacante in area “C” in 2 posti di area “A” . Sulla nuova dotazione organica hanno reso parere favorevole il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale n.0012737 del 24 giugno 2014.

2.5 Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti Parco definisca *"l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti"*, sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto alla situazione descritta nella precedente relazione. Ad oggi tutti gli Enti parco Nazionali sono dotati di statuto.

2.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Per il 2014, come per le precedenti tre annualità, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie comunicate dai medesimi Enti e sono stati trasferiti, a valere sulle risorse finanziarie imputate al pertinente capitolo di bilancio 1552, piano gestionale 1, € 61.234.107,68 a favore dei Parchi Nazionali ed € 3.391.272,56 alle Riserve Naturali Statali.

Come già precisato nelle relazioni precedenti, infatti, a partire dall'esercizio finanziario 2011, per effetto della legge 196 del 2009 recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica e sulla base del disposto dell'art. 11, comma 3, lett. d) è stata prevista l'espunzione delle spese obbligatorie dalla ex Tabella C e, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, è stato specificato che le suddette spese obbligatorie fossero determinate dalla legge di bilancio.

A valere sugli altri piani gestionali del capitolo 1552 sono stati trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi destinati ad assunzioni di personale per un importo complessivo di euro 5.335.511,61.

Le risorse finanziarie imputate al cap. 1551, piano gestionale 1, *"Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"* pari ad € 4.929.403,00, da ripartirsi come previsto dall'art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995, sono state assegnate ai soggetti beneficiari individuati in: n. 23 Enti Parco Nazionali; n. 27 Aree Marine Protette Nazionali; n. 3 Parchi Minerari; Obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale; Programmi ed attività di rilevanza nazionale. Ritenendo di dover integrare, almeno parzialmente, i fondi previsti sul capitolo 1551, piano gestionale 1, si è provveduto ad una variazione integrativa ad invarianza di spesa di euro 450.000,00.

Con decreto interministeriale (MATTM-MEF), acquisito il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari, sono stati ripartiti i fondi agli enti beneficiari, come di seguito riportato:

- per n. 23 Enti Parco Nazionali pari ad € 2.710.000,00;
- per n. 27 Aree Marine Protette pari ad € 1.380.000,00;
- per n. 3 Parchi Minerari:
 - Parco Miniere dell'Amiata € 250.000,00;
 - Parco Colline Metallifere Grossetane € 250.000,00;
 - Parco Miniere Zolfo delle Marche € 170.000,00;
- Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie € 205.000,00;
- Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna minacciate di estinzione –CITES € 260.000,00;
- Azioni di rilevanza nazionale € 154.403,00 (di cui al punto 2.9).

Decreto di riparto (Allegato 1).

In continuità con l'esercizio finanziario precedente, è stata emanata una direttiva d'indirizzo agli Enti Parco Nazionali che, nel 2013, è stata estesa anche alle aree marine protette, con la quale sono state assegnate le priorità per l'impiego di dette risorse finanziarie, volte alla conservazione della biodiversità

Direttive del Ministro dell'ambiente

Direttiva 2013

Parallelamente all'attuazione della prima Direttiva del 2012 e in continuità con il suo indirizzo, è stata predisposta la Direttiva del 2013 - "*Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità*", emanata il 21 ottobre 2013 (Allegato 2).

Per i Parchi nazionali, la Direttiva del 2013, confermando il vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi assegnati a valere sulle risorse del capitolo 1551, ha mirato al consolidamento dei risultati ottenuti con la prima Direttiva, dando continuità ai progetti già avviati e rafforzando il coordinamento tra gli enti parco: tale obiettivo è stato raggiunto in quanto, sulla base delle proposte progettuali presentate dagli Enti parco, sono state individuate e programmate 4 Azioni di sistema trasversali (dalle 2 del 2012) e 8 Azioni di sistema (7 nel 2012), di cui si fornisce di seguito l'elenco, mentre le azioni complementari sono diminuite da 14 a 12.

AZIONI DI SISTEMA TRASVERSALI

1. “Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani”;
2. “Convivere con il lupo, conoscere per preservare: misure coordinate per la protezione del lupo” ;
3. “Rete euromediterranea per il monitoraggio, la conservazione e la fruizione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione”;
4. “Progetto di conservazione della lepre italiana”.

AZIONI DI SISTEMA

1. “Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”;
2. “Monitoraggio della Biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di standard condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi eco sistemici a supporto della gestione delle Aree Protette” ;
3. “Wolfnet 2.0. - Misure coordinate per la tutela del Lupo in Appennino”;
4. “Fagete Unesco”;
5. “La costituzione della rete dei boschi vetusti dei PN dell'Appennino meridionale”;
6. “Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità”;
7. “Monitoraggio delle specie di ambiente umido/acquatico”;
8. “The Big Five - Avifauna marina”.

Le attività sono state avviate e gli esiti sono stati acquisiti, come da cronoprogramma della Direttiva, nel mese di gennaio 2015.

E' stato, inoltre, previsto un tavolo per l'elaborazione di forme sperimentali di rendicontazione naturalistica e l'avvio, a completamento del quadro conoscitivo dei valori salvaguardati dagli enti parco, della mappatura dei beni archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio dei parchi.

Nell'anno 2014 sono stati stanziati, quindi, euro 2.710.000,00 a favore degli Enti Parco Nazionali e euro 1.380.000,00 a favore delle Aree Marine Protette Nazionali per la Direttiva poi emanata nel 2015.

Per le aree marine protette vedi successivo paragrafo 3.5.

2.7. Altre iniziative

Contabilità ambientale da aggiornare

Il progetto per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale per i Parchi Nazionali nasce dall'esigenza di fornire un primo contributo all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità che, tra i vari obiettivi, si propone di integrare la conservazione della stessa biodiversità nelle politiche economiche al fine di creare nuove opportunità di occupazione e di sviluppo sostenibile.

A tale scopo, tra le priorità di intervento, nella Strategia viene data particolare importanza alla gestione delle aree protette e, per verificarne l'efficacia, si sottolinea l'importanza di individuare un set comune, discusso e condiviso di indicatori che consentano di monitorarne e misurarne i progressi o le criticità.

Si è così costituito presso la DPNM di questo Ministero un Gruppo di lavoro formato anche da rappresentanti del mondo scientifico, universitario, di Federparchi e del CFS che, esaminando i dati disponibili a livello nazionale, provenienti da ambiti diversi, si è posto l'obiettivo di pervenire ad un modello unitario di cognizione e lettura del patrimonio naturale dei Parchi nazionali per coglierne gli elementi di rappresentatività rispetto alla caratterizzazione dell'intero territorio nazionale sotto il profilo naturalistico e paesaggistico e offrire una contabilizzazione del capitale in essi custodito.

L'obiettivo che ci si è posti per l'anno 2014 è quello di individuare un set di indicatori da presentare a tutti gli Enti Parco. A tale scopo il gruppo di lavoro, nel corso dell'anno 2014, ha continuato il confronto sull'individuazione di indicatori relativi al capitale naturale presente all'interno dei Parchi Nazionali vagliando, di volta in volta, le proposte presentate dalle diverse componenti scientifiche del gruppo, fra cui l'ISPRA, esaminando anche gli indicatori per la Strategia Nazionale per la Biodiversità.

Nell'ultima riunione, tenutasi in data 2 dicembre 2014, il Gruppo di lavoro ha proposto il set di indicatori selezionati agli Enti parco nazionali, ai quali è stato anche consegnato il Data Base – realizzato con apposita convenzione DPNM/MATTM- Federparchi - sulle pubblicazioni scientifiche pertinenti il patrimonio naturale dei Parchi Nazionali, appositamente selezionate e reperite presso gli stessi parchi

Azioni nazionali

Sui fondi stanziati per le "Azioni di rilevanza nazionale", previsti nel decreto di riparto 2014, sono stati impegnati euro 100.000,00 a favore della Società EXPO di Milano.

Impegno previsto, quale quota della scrivente Direzione, nell'ambito della convenzione stipulata tra il MATTM e la società EXPO 2015 SPA, in attuazione al protocollo di intesa del 18 dicembre 2014, per favorire la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'esposizione universale di Milano 2015.

Fondi leggi speciali

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi previsti da leggi speciali:

- Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", € 233.044,00, finalizzati alla realizzazione di un centro per la

qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat";

- Ente Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 179/2002 per l'istituzione ed il funzionamento, € 125.576,00;

- agli Enti Parco Nazionali Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, ai sensi della legge n. 344 del 1997, complessivamente € 1.444.296,00;

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 426/1998, € 273.019,00;

- Regione Abruzzo per l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 93/2001, € 182.013,00.

2.8. Promozione e comunicazione

Nel corso dell'incontro informale dei Direttori della Natura dell'Unione Europea, che si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri il 25 e 26 novembre 2014, ospitato dall'Italia in qualità di Paese di turno della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, i Direttori della Natura hanno accolto favorevolmente l'intenzione della Presidenza italiana di presentare la "Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale" come Conclusioni della Presidenza in occasione del Consiglio Ambiente di dicembre 2014.

Partendo dai capisaldi rappresentati dalle Aree protette e Natura 2000 e dalla strategia dell'UE per la biodiversità, la Carta di Roma intende promuovere la consapevolezza delle importanti sinergie tra capitale naturale e culturale nell'Europa, nonché a incrementare l'integrazione delle tematiche relative alla biodiversità nelle politiche di settore, anche in un'ottica di sviluppo di una economia sempre più verde, promuovendo collaborazioni su beni e servizi forniti dagli ecosistemi e focalizzando l'attenzione sulle loro implicazioni sociali ed economiche.

In attuazione degli obiettivi specifici e delle priorità d'intervento dell'Area di lavoro 12 "Turismo" della Strategia Nazionale della Biodiversità, e nell'ottica di quanto condiviso a livello comunitario con la sopradescritta "Carta di Roma per il Capitale Naturale e Culturale", la DPNM, nel 2014, ha promosso una iniziativa sul turismo sostenibile, mettendo a disposizione delle Regioni un milione di Euro nell'ottica di fare sistema per ciò che riguarda la valorizzazione e la fruizione turistica sostenibile del patrimonio naturale. Tra gli obiettivi dell'iniziativa è da evidenziare l'intento di dare risonanza in ambito EXPO 2015 alla valorizzazione della straordinaria ricchezza in biodiversità del nostro Paese, a partire da quella tutelata nelle Aree Protette, e dei prodotti locali di qualità, attraverso il coinvolgimento degli operatori economici del territorio e di altri soggetti rilevanti per la tematica.

Nel corso dell'anno 2014, la Direzione ha portato avanti l'attività di implementazione del portale tematico www.naturaitalia.it, vetrina di informazioni e conoscenze specifiche sulle Aree Naturali Protette, sulla Biodiversità e sul Mare in Italia.

L'attività svolta nell'anno 2014 è stata la seguente:

- revisione ed aggiornamento dei dati contenuti nelle Sezioni "Aree Naturali Protette" e "Biodiversità CHM", al fine di renderli omogenei e perfettamente fruibili nonché predisposti per l'estrapolazione di Report divulgativi e/o statistici;
- sviluppo ed ampliamento del portale con la Sezione "Mare" (attualmente solo predefinita ma priva di contenuto), dove far confluire in maniera aggregata e di pronta consultazione i dati provenienti dal DB SIDIMAR (attualmente archiviati su www.tutelamare.it), nonché le informazioni rivenienti dagli altri settori in via di sviluppo riguardanti la Strategia Marina e gli interventi effettuati per l'antiquamento marino;
- divulgazione di attività e iniziative inerenti le diverse materie di interesse del portale (biodiversità; aree naturali protette; mare).

Sono stati realizzati vari *step* per arricchire il portale di funzionalità aggiuntive, per promuovere una maggiore interazione con gli utenti esterni allargando lo scenario di interesse ed utilità del portale stesso, sempre in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (CBD), la Strategia Europa 2020 (Agenda Digitale europea e italiana), e soprattutto con gli specifici paradigmi del *Web* (2.0 e successivi).

- Riguardo all'attività di divulgazione dei dati sulla biodiversità, nel 2014, la DPNM ha incaricato l'ISPRA di gestire l'implementazione evolutiva del Network Nazionale della Biodiversità, importante strumento informatico realizzato a supporto della Strategia Nazionale per la Biodiversità, in quanto in grado di mettere in interoperabilità i dati più aggiornati in Italia sulla biodiversità in una logica INSPIRE. Nell'ambito di detto incarico è stata avviata ed è attualmente in corso l'implementazione di nuove funzionalità, in particolare di nuove e più efficienti tipologie di interrogazione sia per le informazioni cartografiche sia per i dati, della modifica del WEB GIS e dell'organizzazione logica di una nuova base dati, che sarà anche la cache locale. Nel corso del 2014, è stato implementato il numero dei dati pubblicati e delle banche dati in interoperabilità tramite il Network: il numero di record interrogabili tramite il Network è di circa 1.100.000, 51 sono le collezioni mappate, circa 25 gli enti partecipanti che hanno messo in condivisione le proprie banche dati.
- il numero di record interrogabili tramite il Network è di circa 1.000.000, oltre 40 sono le collezioni mappate, circa 15 gli enti partecipanti che hanno messo in condivisione 44 banche dati. La Direzione è attualmente impegnata nel miglioramento di alcune funzionalità del Network Nazionale Biodiversità (NNB) e nell'incremento delle informazioni messe in interoperabilità

attraverso il coinvolgimento di nuovi Enti, ivi compresi gli Enti gestori delle Aree protette, al fine di pervenire alla massima condivisione possibile di dati sulla biodiversità nel nostro Paese.

2.9. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità

Nel 2014, si sono concluse le attività previste dalle Convenzioni attuative 2011 e 2012 stipulate con Federparchi, nell'ambito dell'Accordo quadro triennale sottoscritto il 10 novembre 2011 dal Ministro pro-tempore e dal Presidente della Federparchi, per una più proficua collaborazione sugli obiettivi d'interesse comune, in termini di attuazione delle misure per la conservazione della biodiversità e per l'implementazione di azioni per lo sviluppo sostenibile nei territori delle aree protette.

Si sono concluse le attività previste dalla Convenzione stipulata con Federparchi e Fondazione Sviluppo Sostenibile nell'ambito dell'Accordo quadro annuale, sottoscritto nel 2013, per la per la realizzazione di attività connesse alle tematiche della Biodiversità e aree protette, infrastrutture verdi per lo sviluppo della green economy.

Si sono concluse, inoltre, le attività previste dalla Convenzione, nonché dall'Atto aggiuntivo sottoscritto con Unioncamere nell'ambito dell'Accordo quadro triennale finalizzato alla realizzazione, in collaborazione con Federparchi e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, delle attività previste dall'Accordo del 5 agosto 2013 (documenti e report divulgativi sul ruolo delle infrastrutture verdi e della Green Economy, studi e ricerche in tema di biodiversità ed aree protette).

Nel 2014, sono stati predisposti due nuovi Accordi triennali, sottoscritti nel 2015, il primo con Federparchi per una più organica collaborazione in tema di conservazione della biodiversità ed il secondo con Unioncamere, rivolto ad una collaborazione sinergica nel quadro delle attività di conservazione della biodiversità e della tutela marino costiera per lo sviluppo di economia sostenibile nei territori. Entrambi gli Accordi hanno previsto, inoltre, la collaborazione dei soggetti attuatori per assicurare la partecipazione del Ministero ad Expo 2015.

2.10. Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali

Nel 2014, é proseguita l'attività di ricognizione generale degli immobili demaniali concessi in uso governativo al Ministero ed ubicati all'interno delle Aree naturali protette in collaborazione con le medesime Aree e con gli Uffici territoriali dell'Agenzia del demanio.

In particolare, con l'Agenzia del demanio della Toscana e con il coinvolgimento delle altre realtà istituzionali interessate (Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali

e paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, Regione Toscana, Comune di Isola del Giglio, Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano), è proseguita l'attività finalizzata a dare soluzione alle diverse problematiche che riguardano i servizi di pubblica utilità sul compendio demaniale dell'isola di Giannutri. Il MIBACT ha avviato i necessari adempimenti per sottoporre a verifica di interesse culturale le aree demaniali individuate dal Ministero dell'ambiente e dal Demanio oggetto di eventuale trasferimento al Comune di Isola del Giglio.

Per il compendio immobiliare denominato "Ex caserma Guardia di Finanza Teseo Tesei", ricadente all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, in collaborazione con l'Agenzia del demanio il bene è stato dismesso.

Sono stati espletati gli adempimenti annuali di comunicazione telematica, sui Portali dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento del Tesoro, prescritti dalla legge 191/2009, art. 2, comma 222, dal decreto legge 98/2011, art. 12, comma 3 e dalle relative circolari applicative, anche con riferimento agli adempimenti connessi al c.d. manutentore unico.

Per il Compendio del Plemmirio, sono stati espletati gli ulteriori adempimenti di comunicazione connessi all' *ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio*, introdotto dal comma 222 bis del richiamato art. 2 della legge 191/2009, aggiunto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 95/2012, ed alla *elaborazione degli indicatori di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli edifici*, introdotto dalla circolare 20494 del 16.7.2012 dell'Agenzia del Demanio.

2.11 Sorveglianza Aree protette

Nel 2014, è proseguita, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, l'attività attraverso i "Coordinamenti del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente", prevista dal D.P.C.M. 5 luglio 2002, come modificato dal DPCM 14 maggio 2012.

3. Le aree marine protette

"Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della

Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

La legge n. 979/82 individuava, inoltre, un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata individuata una nuova area marina di reperimento ed è stato previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge n. 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, dopo le modifiche normative intervenute, le aree marine protette sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

3.1. Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini³. Considerando i 2

³ Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 52 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001.

Aree Marine Protette istituite

N.	DENOMINAZIONE	D.M. ISTITUTIVO
1	Capo Caccia - Isola Piana	D.M. 20.09.2002
2	Capo Carbonara	D.M.15.09.1998 aggiornato con D.M.07.02.2012
3	Capo Gallo - Isola delle Femmine	D.M. 24.07.2002
4	Capo Rizzuto	D.M. 19.02.2002
5	Cinque Terre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
6	Costa degli Infreschi e della Masseta	D.M. 21.10.2009
7	Isola dell'Asinara	D.M. 13.08.2002
8	Isola di Bergoggi	D.M. 07.05.2007
9	Isola di Ustica	D.M. 12.11.1986
10	Isole Ciclopi	D.M. 09.11.2004
11	Isole di Ventotene e Santo Stefano	D.M. 12.12.1997
12	Isole Egadi	D.M. 21.12.1991
13	Isole Pelagie	D.M. 21.10.2002
14	Isole Tremiti	D.M. 14.07.1989
15	Miramare	D.M. 12.11.1986
16	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
17	Plemmirio	D.M. 15.09.2004
18	Porto Cesareo	D.M. 12.12.1997
19	Portofino	
20	Punta Campanella	D.M. 12.12.1997
21	Regno di Nettuno	D.M. 27.12.1997

22	Santa Maria di Castellabate	D.M. 21.10.2009
23	Secche della Meloria	D.M. 21.10.2009
24	Secche di Tor Paterno	D.M. 29.11.2000
25	Tavolara – Punta Coda Cavallo	D.M. 12.12.1997
26	Torre del Cerrano	D.M. 21.10.2009
27	Torre Guaceto	D.M. 04.11.1991

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 27 aree marine protette istituite è di 222.442,53 ettari. A queste si aggiungono i parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari) e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.557.258 ettari), nonché le zone a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (71.812 ettari).

Il territorio marino così protetto ammonta complessivamente a 2.851.950,53 ettari a mare, con uno sviluppo di costa protetta pari a km 658.

In corso di istituzione

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), al comma 116, ha inserito le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle lettere ee-quinquies ed ee-sexies, prevedendo al comma 117 per l'istituzione delle due aree marine protette le relative risorse finanziarie.

Allo stesso comma 117, sono state, altresì, previste risorse al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone, già individuate quali aree marine di reperimento alle lettere h) e p) stesso comma 1, stesso articolo 36, stessa legge 394/91.

A tal fine, è stata sottoscritta, in data 12 giugno 2014, una Convenzione con l'ISPRA per lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie ed è stato dato formale avvio ai procedimenti amministrativi convocando gli Enti interessati all'istituzione delle AMP di "Capo Testa – Punta Falcone" e di "Costa del Monte Conero", per il 18 giugno 2014 e quelli interessati per le AMP di "Capo Milazzo" e "Grotte di Ripalta – Torre Calderina", per il 19 giugno 2014.

Nel mese di dicembre 2014, nei giorni 11 e 18, si sono tenute le riunioni per la presentazione agli Enti delle risultanze delle attività conoscitive condotte da ISPRA e per un loro esame congiunto,

rispettivamente per quanto riguarda Capo Testa e Monte Conero e per Capo Milazzo (l'analoga riunione relativa all'AMP di Torre Calderina si è tenuta in data 12 gennaio 2015).

3.2. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e 1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Affidamento in gestione

Sono state svolte attività relative alla gestione delle AMP "Isole Tremiti" (per quanto riguarda il rapporto tra il soggetto gestore Ente Parco nazionale del Gargano e il Comune delle Tremiti), dell'AMP "Isole Pelagie" (sulla proposta del soggetto gestore Comune di Lampedusa e Linosa di affidare la gestione ad un Consorzio misto tra lo stesso Comune, l'Università di Palermo e l'associazione di

protezione ambientale Legambiente) e dell'AMP "Regno di Nettuno" (in merito a criticità gestionali evidenziate sia circa gli adempimenti dovuti al Ministero dal Consorzio di gestione, sia circa i rapporti tra gli organi del Consorzio stesso e il Responsabile dell'AMP).

Commissioni di riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dal comma 339 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricomposizione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ex ICRAM ora in ISPRA);
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel 2104, dopo i D.M. del 5 marzo 2013 relativi a 12 AMP e i successivi provvedimenti di sostituzione e/o integrazione dello stesso anno, è proseguita l'attività per la ricostituzione delle Commissioni di Riserva delle altre 13 Aree Marine Protette, richiedendo con note del 6 agosto 2014 le designazioni ai soggetti interessati.

Inoltre, sono state integrate le Commissioni di riserva dell'AMP Torre del Cerrano (D.M. n. 73 del 13 febbraio 2014, con i rappresentanti della Capitaneria di Porto e del Comune), dell'AMP Cinque Terre (D.M. n. 261 del 9 novembre 2014, con il rappresentante della Capitaneria di Porto) e dell'AMP Tavolara-Punta Coda Cavallo (D.M. n. 311 del 24 dicembre 2014, con il rappresentante delle Associazioni ambientaliste).

3.3. Regolamenti

Alla luce della normativa vigente, del parere reso dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sui decreti istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", e del parere reso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergeggi", attualmente i provvedimenti istitutivi e di regolamentazione delle AMP sono delineati come di seguito:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;
- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta ,ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991;
- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva.

Nel 2014, si sono conclusi i procedimenti relativi ai Regolamenti delle AMP Secche della Meloria (G.U. 112 del 16.05.14), Isole di Ventotene e Santo Stefano (G.U. 112 del 16.05.14) e Secche di Tor Paterno (G.U. 134 del 16.09.14) e di Tavolara - Punta Coda Cavallo (G. U. 6 del 09.01.15).

Sono stati acquisiti i pareri della Commissioni di Riserva sui Regolamenti delle AMP “Costa degli Infreschi e della Masseta”, “Santa Maria di Castellabate” e “Cinque Terre” ed avviata la revisione finale dei testi.

Sono concluse le istruttorie concernenti i Regolamenti di Capo Carbonara, Torre del Cerrano, Capo Caccia – Isola Piana e i relativi schemi finali sono stati trasmessi agli enti gestori per il parere obbligatorio delle Commissioni di Riserva.


3.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Anche per il 2014, gli Enti gestori delle Aree Marine Protette hanno provveduto a programmare le proprie attività di gestione – con l’aggiornamento annuale della previsione triennale - finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo applicando detta previsione secondo il modello ISEA (*Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette*), che consente di elevare gli standard di gestione attraverso una preventiva pianificazione degli obiettivi prioritari definiti, appunto, in una "mappa concettuale" (Fig. 1) elaborata sulla base di cosa proteggere, delle minacce ambientali esistenti nelle aree marine, quali strategie predisporre per ridurre gli impatti antropici, facilitando lo scambio di buone pratiche all'interno di un network di aree marine, che grazie a schemi di gestione standardizzata intellegibili da tutti gli Enti gestori, permette agli stessi di condividere strategie, limitare le minacce comuni, armonizzare le spese e ridurre i costi.

I predetti programmi di gestione si articolano in obiettivi operativi, con i quali si sviluppano i compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area, distinti tra: "Interventi", che perseguono le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni e progetti specifici ed "Attività ordinarie", ovvero le spese di funzionamento.

Gli Enti gestori utilizzando il predetto "modello di programmazione standardizzato" hanno avviato un percorso mirato ad ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e/o comunitari destinati alle aree marine protette, che riveste particolare rilievo in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

FIGURA 1. MODELLO MAPPA CONCETTUALE ISEA



Sulla base di dette strategie gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

- **monitoraggio di carattere scientifico:** che consente di verificare la qualità degli habitat marini e costieri per poi porre in essere tutte quelle attività finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi raggiunti nella conservazione degli ecosistemi marini. In tale ambito, è particolarmente interessante il così detto "effetto riserva" che si manifesta a fronte delle misure di tutela adottate e che vede un aumento della densità e taglia delle specie ittiche all'interno dell'area marina protetta e nelle aree limitrofe. Inoltre, si specifica che gli Enti gestori sono stati anche coinvolti nella gestione dei SIC (siti d'importanza comunitaria – Rete natura 2000) e delle ZPS (zone a protezione speciale) insistenti all'interno delle aree marine protette. In quanto gestori delle ZPS e dei SIC ricadenti all'interno delle aree protette, gli Enti gestori contribuiscono altresì all'attività di reporting di competenza regionale (art.13 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ss.mm.ii.), attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla

Direttiva Habitat ed effettuano, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE;

- **monitoraggio socio-economico:** che permette di controllare l'impatto delle attività professionali regolamentate e svolte all'interno dell'area marina protetta, al fine poi di porre in essere le azioni necessarie a perseguire efficacemente gli obiettivi di conservazione, compatibilmente con l'uso sostenibile del territorio;
- **tutela ambientale con azioni dirette di conservazione finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi già realizzati:** a seguito di strategie che mettono in campo e prevedono azioni aventi obiettivi a breve e lungo termine, gli enti gestori mettono in campo azioni per dirimere le minacce che hanno un impatto negativo sui biodiversity target. Nello specifico vengono realizzate le seguenti attività: realizzazione di campi ormeggio al fine di tutelare e preservare sia gli ambienti sottomarini che la prateria di Posidonia oceanica (trattasi di aree munite di gavitelli d'ormeggio ancorati ai fondali per consentire a natanti e imbarcazioni di ormeggiare minimizzando l'impatto antropico sull'ambiente marino); posizionamento di strutture antistrascico, finalizzate a debellare la pesca illegale; posizionamento di barriere sommerse antierosione con effetti positivi anche sul ripopolamento ittico; eliminazione di eventuali rifiuti dai fondali e dai litorali; realizzazione e gestione dei centri recupero e soccorso per tartarughe marine (*caretta caretta*). Nell'ambito delle attività di conservazione della biodiversità poste in essere, si evidenziano gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati per il ripristino ed il restauro degli ambienti più minacciati;
- **educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione:** le finalità istitutive delle aree marine prevedono le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. La missione educativa è volta alla promozione di processi di riflessione sulla fruizione sostenibile del territorio. In tal senso, le attività svolte con le scuole dagli enti gestori permettono e favoriscono il processo di consapevolezza ed auto-educazione che favorisce la costruzione di saperi condivisi e di senso civico nei futuri fruitori. Per la promozione e la sensibilizzazione ambientale, gli enti gestori operano attraverso la produzione di materiale informativo/ didattico (cartaceo o video), che viene distribuito attraverso vari canali (info-point, eventi internazionali, nazionali e locali, musei, centri visita o direttamente attraverso operatori anche stagionali dell'area marina protetta che svolgono l'attività di informazione, sensibilizzazione e controllo in mare).

Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS

Nel 2014, sono proseguite, in collaborazione con il Focal Point del RAC-SPA per l'Italia, le azioni dell'area marina protetta delle Isole Tremiti per la preparazione della documentazione

necessaria alla candidatura della predetta area marina protetta alla lista ASPIM (*Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, ovvero aree idonee a rappresentare il patrimonio della biodiversità e la sua salvaguardia nel Mediterraneo*), la cui lista già comprende 10 aree marine protette.

Inoltre, ad ottobre 2014 sono state avviate le procedure, con la collaborazione ed il supporto del Focal Point del RAC-SPA per l'Italia, per il rinnovo (da effettuarsi nel 2015) del riconoscimento dello *status* di ASPIM attraverso la relativa procedura con il RAC SPA relativamente a n. 6 aree marine protette (Torre Guaceto, Capo Caccia, Tavolara, Miramare, Plemmirio e Punta Campanella). La stessa procedura si è conclusa favorevolmente nel 2013 per l'AMP di Portofino.

Si segnala, altresì, che le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli Enti gestori delle aree marine protette, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Alcune aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, è stata stipulata una nuova convenzione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto finalizzata all'incremento dell'attività di sorveglianza nelle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Tanto si è reso necessario a fronte della crescente vastità ed eterogeneità del territorio marino da sorvegliare, delle infrazioni segnalate e della insufficiente dotazione di risorse umane, finanziarie e di mezzi messi a disposizione dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza del sistema delle AMP. All'uopo gli Enti gestori hanno provveduto, secondo le proprie specifiche esigenze, a stipulare anche accordi e/o convenzione con le Capitanerie locali, anche al fine di contrastare i fenomeni illegali derivanti dalla pesca abusiva nelle zone protette.

Altresì, ai fini di supportare la sorveglianza del territorio sottoposto a tutela, gli Enti gestori hanno provveduto a coinvolgere anche altri soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e/o con le Associazioni di volontariato.

3.5. Contributi alle aree marine protette

Per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari, l'Amministrazione, alla presentazione della programmazione su modello ISEA, nonché all'inserimento dei dati da parte degli Enti gestori sul software di calcolo SODECRI ⁴, ha proceduto alla ripartizione ed al trasferimento delle quote, per un importo totale pari ad € 3.689.275,17, ed ha impegnato la quota riferita all'AMP di Regno di Nettuno pari ad € 103.630,83.

Con l'assestamento di bilancio sono state riconosciute a favore delle aree marine protette ulteriori risorse integrative per la somma di € 1.200.000,00, assegnate secondo le predette medesime percentuali di riparto. Di cui trasferite € 1.097.040,00 ed impegnate € 102.960,00.

Complessivamente, pertanto, per la gestione delle aree marine protette sono stati finanziati € 4.992.906,00 (€ 3.792.906,00 per quota riparto + € 1.200.000,00 per quota integrativa riparto).

Altresì, per le finalità delle Aree marine protette individuate dalla Direttiva del Ministro 2013 *“Direttiva agli Enti Parco e alle Aree marine protette per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità”* è stata stanziata nel 2014 la somma complessiva di € 1.380.000,00, individuando le quote di € 70.000,00 per le AMP ASPIM e di € 40.000,00 per le non ASPIM, a valere sul capitolo 1551 pg.1. *“Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi”*.

Inoltre, per le attività di carattere straordinario, ancorché programmate, gli Enti gestori delle aree marine protette sono stati destinatari di finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di € 1.111.827,18.

Infine, per la gestione annuale dei due Parchi archeologici sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, è stato trasferito l'importo di € 109.829,00, a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione in tab.9 dedicato ai due parchi, ai sensi di quanto previsto dalla loro legge istitutiva.

4. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più

⁴Il software di calcolo SODECRI, accessibile dal Portale “NaturalItalia” nella pagina “Vivi le aree Naturali”, nella sezione ad hoc “Aree marine protette”, permette, in base a dei criteri prestabiliti, di determinare la quota spettante ad ogni area marina per il Riparto annuale.

ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91).

La legge n. 394/91 e le sue ss.mm.ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette, le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

4.1. Riperimetrazioni

Nel corso dell'anno 2014 non sono pervenute richieste di riperimetrazioni.

4.2. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;
- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Sono proseguite le attività per l'adozione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 394/91, della Riserva naturale statale "Gola del Furlo", istituita con D. M. 6 febbraio 2001, la cui proposta è stata trasmessa dal soggetto gestore Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli schemi del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo, aggiornati ad esito dell'istruttoria condotta con la partecipazione attiva dell'ente gestore, sono stati trasmessi nel gennaio 2104 allo stesso ente gestore che li ha approvati con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 31 del 20.02.2014.

Pertanto, in data 28.02.14 i due documenti sono stati trasmessi per il richiesto parere della Regione Marche che, con delibera di giunta n. 665 del 04.06.14, ha espresso parere favorevole, subordinandolo all'accoglimento di prescrizioni e proponendo osservazioni all'articolato del Regolamento.

Le prescrizioni e le osservazioni formulate sono state oggetto di esame e valutazione e recepite ove accoglibili e si è, quindi, provveduto alla predisposizione del testo finale.

Il Piano di gestione in uno con il relativo Regolamento attuativo, è stato adottato con D.M. del 16 settembre 2014 (comunicato in GU 238 del 13.10.14).

Sono proseguite le attività relative al Piano di gestione della RNS "Saline di Tarquinia" ed è stata avviata l'istruttoria preliminare per il Piano di gestione della RNS "Abbadia di Fiastra".

4.3. Trasferimento della gestione delle R. N. S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco

Nel corso del 2014, è proseguita l'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di definire il rapporto tra la procedura prevista dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante "*Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato*" per il passaggio della gestione delle Riserve Naturali dello Stato, situate all'interno dei parchi nazionali ai medesimi enti parco nazionali, e le disposizioni di cui al d.lgs. 85/2010 recante "*Attribuzioni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19, della legge 42/2009*" che all'art. 5, comma 2, ha stabilito che tra i beni esclusi dal trasferimento a titolo non oneroso agli enti territoriali minori di beni di proprietà statale rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche le riserve naturali statali.

4.4. Contributo ordinario alle RNS

Per la gestione delle Riserve naturali dello Stato: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averte, sono stati assegnati, nell'ambito delle risorse del capitolo 1552, p.g.1, i fondi necessari per le spese di natura obbligatoria dichiarate dagli enti gestori pari ad € 3.432.842,56.

5. I Parchi e le Riserve regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge n. 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal d.lgs. n. 112/98, attuativo della legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

La Comunità Europea, al fine della conservazione della diversità biologica, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha previsto, nella Direttiva 92/43/CEE detta "Habitat", l'istituzione di un sistema coordinato e coerente di aree, denominato "Rete Natura 2000" e

costituito da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il DPR 357/97, integrato con il DPR 120/03.

Le Zone di Protezione Speciale sono già previste da un'altra Direttiva Comunitaria la 09/147/CE (già 79/409/CEE), detta "Uccelli" - recepita in Italia con la legge n. 157/92 – e individuate dagli Stati membri per la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Le Zone Speciali di Conservazione sono designate, d'intesa con le regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di una procedura che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri di proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la successiva adozione, da parte della Commissione Europea, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2314 SIC, 367 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 610 ZPS; di queste, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. Le ZPS interessano oltre il 14% del territorio nazionale, i SIC oltre il 16% e le ZSC lo 1,5%; i siti della rete Natura 2000 coprono complessivamente il 21% del territorio nazionale, corrispondente a 6.391.383 ettari.

La Rete Natura 2000 interessa in Italia le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea.

L'articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette – soppresso dall'art. 7 del D. L.vo n. 281/97 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di *"operare ulteriori classificazioni delle aree protette per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali..."*

Il Comitato per le aree naturali protette con la deliberazione 2 dicembre 1996 ha, quindi, stabilito l'inserimento delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione (Siti Natura 2000) nella classificazione delle aree naturali protette.

Tale scelta ha portato una conflittualità interpretativa, da una parte sostenendosi che la deliberazione del Comitato comportasse l'applicabilità anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge n. 394/91, dall'altra che volontà del Comitato fosse stata semplicemente l'ampliamento del sistema delle aree protette, non volendo questo significare che si dovesse applicare ai siti comunitari il regime di tutela previsto dalla legge n. 394/91 ma solo la disciplina prevista dalla direttive comunitarie e dagli strumenti di recepimento nazionale, cioè dal D.P.R. n. 357/97 come modificato e integrato dal D.P.R. 120/03.

La normativa di recepimento sopraccitata attribuisce alle regioni e province autonome il compito di assicurare le misure opportune per evitare il degrado dei siti Natura 2000 (art. 4 comma 1) e di adottare le misure di conservazione necessarie, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati individuati (art. 4 comma 2); tali misure di conservazione possono implicare l'adozione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L'emanazione del decreto 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. Tale decreto stabilisce tra l'altro che la gestione delle ZSC o delle ZPS ricadenti del tutto o in parte all'interno di un'area naturale protetta o di aree marine protette di rilievo nazionale rimanga affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Nel marzo 2008, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha deliberato modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996 "Classificazione delle aree protette" del Comitato per le aree naturali protette facendo definitiva chiarezza sul regime di protezione da applicare ai siti della Rete Natura 2000: alle ZSC e alle ZPS si applica la disciplina di tutela prevista dal DPR 357/97 come modificato e integrato dal DPR 120/03, dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", dal decreto 17 ottobre 2007 e dai provvedimenti regionali.

Il processo di designazione delle ZSC, prevede scadenze differenziate a seconda delle regioni biogeografiche di appartenenza in base alla prima adozione, da parte della Commissione Europea, delle liste dei SIC. Nel 2014 sono state designate le seguenti ZSC:

- con decreto del 28/03/2014 sono state designate 123 ZSC della Provincia Autonoma di Trento;
- con decreto del 30/04/2014 sono state designate 46 ZSC della Lombardia;
- con decreto del 07/07/2014 sono state designate 95 ZSC dell'Umbria.

Nelle restanti Regioni e Province Autonome prosegue il lavoro di definizione delle misure di conservazione sito-specifiche funzionali alla successiva designazione con decreto ministeriale, anche alla luce dell'apertura del caso EU pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda i siti all'interno delle aree protette di rilievo nazionale prosegue il lavoro, iniziato nel marzo 2009, mirato all'integrazione, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle Aree Naturali Protette di rilievo nazionale, delle misure di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, per consentire la designazione di tali siti come ZSC. A tal fine sono già stati integrati i Regolamenti di diverse aree protette nazionali, sia marine che terrestri.

La piena applicazione della Rete Natura 2000 rientra, altresì, fra le priorità individuate nell'Area di Lavoro 2 della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in piena sintonia anche con gli impegni che discendono dall'Obiettivo 1 della nuova Strategia per la Biodiversità dell'Unione Europea COM (2011) 244.